

## Tassazione lavoro autonomo

di Pianetaitalia

Pubblicato il 19 aprile 2008

---

***il software "Tassazione lavoro autonomo" è in vendita a soli 24 euro IVA compresa - per acquistarlo clicca QUI, poi su SOFTWARE e quindi sotto su "proseguì"***

### **INTRODUZIONE**

A norma dell'art. 2222 del cod. civile si hanno rapporti di lavoro autonomo ogni qualvolta una persona fisica si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.

La distinzione tra lavoro autonomo e esercizio di impresa risiede, essenzialmente, nelle modalità con cui l'opera o il servizio sono resi.

Per il codice civile, l'imprenditore è colui che esercita l'impresa ossia colui il quale è in grado di organizzare un'attività finalizzata alla produzione di beni e servizi. Pertanto nell'esercizio di impresa è fondamentale il requisito dell'organizzazione di mezzi, cioè dell'esistenza di un'impresa. Nell'attività professionale il rapporto tra committente e prestatore è basato essenzialmente sull'intuitus personae; non è richiesta organizzazione di mezzi, in quanto l'elemento fondamentale è il lavoro personale del prestatore d'opera.

Il corretto inquadramento dell'attività svolta è particolarmente rilevante ai fini fiscali,

essendo differenti i principi posti a base della determinazione dei due tipi di reddito nonché la disciplina fiscale relativa alla deducibilità delle spese. Differente è anche il trattamento previdenziale.

#### **A) LAVORO AUTONOMO.**

Ai fini delle imposte dirette (Irpef e Irap) il reddito di lavoro autonomo è dato dalla differenza tra compensi in denaro e natura percepiti nel periodo d'imposta e spese inerenti l'esercizio dell'attività sostenute nello stesso periodo (art. 53 del DPR 917/86). Nel primo comma dell'art. 53 del Tuir è dunque enunciato il principio di imputazione per cassa, che costituisce il principale elemento di diversità rispetto alla determinazione del reddito di impresa. L'imputazione secondo il principio di cassa implica che ai fini della determinazione delle imposte dirette rilevano i compensi e i costi effettivamente percepiti e sostenuti nell'esercizio, salvo qualche piccola eccezione relativamente ad alcuni costi che si imputano per competenza (ammortamento beni materiali e immateriali, maxicanone leasing, etc).

Ai fini Iva invece, colui il quale esercita per professione abituale, ancorché non elusiva, una delle attività escluse dal Capo V (reddito di impresa) - art. 5 DPR 633/72 - deve, a fronte della prestazione resa, emettere regolare fattura con addebito di Iva ordinaria. Poiché le prestazioni professionali rientrano tra le prestazioni di servizi, l'obbligo all'emissione della fattura/parcella sorge all'atto del pagamento della stessa, diversamente si ha un'impropria anticipazione del momento impositivo. Per fronteggiare tale inconveniente nella prassi si è soliti far precedere l'emissione della parcella da una fattura pro/forma o avviso di parcella che nella forma è del tutto simile ad una fattura salvo non essere rilevante ai fini IVA né per il professionista né per il committente. All'atto del pagamento, sulla base degli importi indicati nel proforma, viene emessa regolare fattura.

Le prestazioni professionali sono inoltre soggette a ritenuta d'acconto. Pertanto se il committente è un sostituto d'imposta in fattura dovrà essere evidenziata anche la ritenuta d'acconto del 20%. La ritenuta deve essere calcolata solo sugli importi che costituiscono compenso; non costituisce compenso e quindi non rientra nella base di calcolo della ritenuta d'acconto il contributo integrativo alla cassa di appartenenza (comma 2 art. 53 "...i compensi

*sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che il corrisponde". Contrariamente, costituisce compenso da assoggettare a ritenuta d'acconto la rivalsa previdenziale per i professionisti.*

## **B) REDDITO IMPRESA.**

Come accennato la nozione fiscale di reddito di impresa va ben oltre la definizione civilistica, comprendendo anche l'esercizio di attività commerciali non organizzate in forma di imprese. Ai sensi dell'art. 55 del Tuir i redditi di impresa sono quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, ossia dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle seguenti attività:

- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.

Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

- quelli derivanti dalle attività di allevamento di animali se il numero dei capi allevati supera il limite di quelli allevabili con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno;
- quelli derivanti dalle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per meno della metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso;
- la coltivazione di vegetali effettuata mediante strutture fisse o mobili (ad esempio, mediante serre), se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
- quelli derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, di cui all'articolo 32 del Tuir, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

Per la determinazione del reddito di impresa occorre rifarsi, in linea generale, alle disposizioni emanate in materia Ires, salvo quanto appositamente stabilito per le persone fisiche al capo VI, titolo I del nuovo Tuir (articoli 55 - 66).

Tanto premesso, il punto di partenza per la determinazione del reddito d'impresa da assoggettare a tassazione è rappresentato dal conto economico, che, insieme allo stato patrimoniale e alla nota integrativa, costituisce il bilancio di esercizio di una impresa.

Si ricorda che, dal punto di vista puramente civilistico, la redazione del bilancio è prescritta obbligatoriamente soltanto per le società di capitali, mentre dal punto di vista fiscale la predisposizione anche di una situazione patrimoniale è indispensabile per la determinazione del reddito di tutti i soggetti in contabilità ordinaria, siano essi persone fisiche o società di persona. Tale obbligo non sussiste per le imprese ammesse a regimi contabili semplificati, non essendo

previsto per essi l'indicazione dei dati patrimoniali nel modello unificato di dichiarazione dei redditi.

Nella determinazione del reddito d'impresa, a differenza di quanto visto per i professionisti, l'imputazione dei costi avviene secondo il principio di competenza economica; l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La diretta conseguenza dell'applicazione del principio di competenza è che, alla data di chiusura dell'esercizio, i componenti di reddito devono essere certi nell'esistenza e determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare. All'art. 109 del Tuir è chiarito che le spese e gli altri componenti di cui alla chiusura dell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o di cui non sia determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

## **FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE**

L'applicazione consente di determinare in modo semplice e rapido il carico fiscale e previdenziale sull'imprenditore e sul professionista.

Dal menu principale - cliccando su "Anagrafica studio" - è possibile inserire i dati del professionista che procede all'elaborazione, per l'intestazione della successiva stampa.

Cliccando poi sul bottone "Calcolo imposte" si accede al foglio di calcolo, dove è possibile innanzi tutto inserire i dati del contribuente per conto del quale si procede all'elaborazione.

Occorre successivamente procedere con la scelta del tipo di contribuente: artigiano, commerciante, professionista.

Si devono indicare i ricavi, i costi e le varie opzioni previdenziali; si inseriscono i dati necessari al calcolo: oneri deducibili irpef, oneri detraibili, aliquota IRAP, aliquote addizionali regionali e comunali. Ai fini di un calcolo IRPEF il piu' preciso possibile si possono inserire anche i dati per i familiari a carico.

Nel foglio successivo vengono eseguiti i calcoli delle imposte e dei contributi previdenziali gravanti sul reddito; del reddito netto; dell'incidenza percentuale calcolata sul fatturato e di quella calcolata sul reddito.

## **REQUISITI TECNICI**

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.

***il software "Tassazione lavoro autonomo" è in vendita a soli 24 euro IVA compresa - per acquistarlo clicca QUI, poi su SOFTWARE e quindi sotto su "proseguì"***

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**